

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo FERRI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del provvedimento, rinviando alla seduta odierna la discussione generale.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea come lo schema di decreto in titolo rechi sanzioni pesanti per il tessuto produttivo italiano costituito in grana parte da piccole e medie imprese. A tale proposito richiama le sanzioni – a suo avviso incongrue – previste all'articolo 5 e all'articolo 9, comma 2. Fa quindi presente la necessità che nel provvedimento siano meglio specificate le misure precauzionali, dalla cui violazione dipende l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 1. Segnala, inoltre, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 13, comma 3, del provvedimento, che non tutti gli accordi di programma in esso previsti sono stati ad oggi stipulati. Ritiene per questo che nel parere delle Commissioni andrebbe sottolineata l'esigenza che, in via transitoria, il possesso di specifica certificazione di qualità professionale, da rilasciarsi da parte di un organismo di certificazione appositamente accreditato, sia considerato equivalente al possesso dei requisiti professionali minimi previsto dalla norma in questione. Con riferimento, infine, alla fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 16 del provvedimento, ritiene che sarebbe opportuno segnalare al

Governo l'esigenza che la disciplina sostanziale chiarisca, anche al fine di escludere difficoltà o incertezze applicative, le specifiche modalità e gli strumenti pratici attraverso i quali debbono essere adempiuti i prescritti obblighi di comunicazione posti in capo agli operatori del settore.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Vazio, relatore per la II Commissione, fa presente che, in considerazione delle molte questioni segnalate, anche informalmente, dai colleghi deputati — e da ultimo dalla collega Braga —, nonché in ragione del negativo impatto che potrebbe determinarsi sul sistema produttivo in ragione di una non ben ponderata valutazione del contenuto del provvedimento in esame, è emersa l'esigenza di chiedere ai rappresentanti delle categorie più direttamente interessate dal provvedimento contributi scritti, suggerimenti e proposte di miglioramento del testo attualmente all'esame delle Commissioni.

Alessandro ZAN (SEL) esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, nel quale non rinviene particolari criticità. Segnala, in ogni caso, l'opportunità che le Commissioni evidenzino l'opportunità di una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni, in ordine ai quali attualmente l'articolo 18 dello schema di decreto legislativo prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ritenendo più giusto e anche più efficace che almeno una parte di tali proventi sia destinata a rafforzare le politiche ambientali mediante versamento nel cosiddetto Fondo rotativo Kyoto, ovvero, in alternativa, ad implementare le attività di verifica e di controllo del rispetto della nuova normativa, mediante versamento agli enti locali in ragione dello svolgimento di tali compiti.

Paolo GRIMOLDI (LNA) ritiene indispensabile che, prima dell'espressione del prescritto parere, le Commissioni siano edotte in modo completo e puntuale sul recepimento della normativa in questione

da parte degli altri *partner* europei, allo scopo di scongiurare il rischio che un'iniziativa normativa del Governo italiano troppo stringente finisca per danneggiare oltremodo il nostro sistema produttivo rispetto a quello degli altri Paesi europei.

Alberto ZOLEZZI (M5S) a nome del suo gruppo, si dichiara ampiamente d'accordo con il contenuto dello schema di provvedimento all'esame delle Commissioni. Nel preannunciare, inoltre, la presentazione di alcune proposte emendative, segnala in ogni caso l'urgenza dell'emanazione definitiva da parte del Governo del provvedimento in titolo, anche in ragione delle evidenze scientifiche che dimostrano il forte nesso di causalità fra conseguenze delle attività produttive in questione e il manifestarsi dei gravi fenomeni di inquinamento dovuti ad un abnorme incremento della concentrazione di ozono nella troposfera.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla collega Braga. Ribadisce quindi l'esigenza che nel prescritto parere delle Commissioni sia evidenziata la necessità di omogeneizzare le norme sanzionatorie relative alla mancata o incompleta tenuta dei registri con quelle già previste dal Codice ambientale per fattispecie identiche, sia pure riferite ad altre attività industriali. Segnala, inoltre, che la medesima discrasia già rilevata dalla collega Braga, con riferimento alla fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 14, comma 1, si ripropone nella fattispecie di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo. Sottolinea, infine, la necessità che, in sede di emanazione del provvedimento definitivo, anche per le sanzioni amministrative recate dal provvedimento in esame sia prevista la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Gregorio GITTI (SCpI) dichiara di avere apprezzato l'intervento dell'onorevole Braga e di ritenere opportuno, come sostenuto dal collega Zolezzi, che siano

indicate anche talune soluzioni tecniche, le quali potranno trovare collocazione nella proposta di parere che sarà presentata dai relatori.

Rileva come sia impropria la formula « salvo che il fatto costituisca reato », contenuta negli articoli 13 e 14, poiché la qualificazione del fatto come illecito amministrativo deve essere stabilita in modo chiaro e univoco dal legislatore, senza lasciare, su questo aspetto, spazi di discrezionalità al giudice. A quest'ultimo, infatti, non resta che prendere atto della qualificazione operata dal legislatore.

L'eliminazione dell'inciso renderebbe, appunto, chiara e univoca la scelta del legislatore, nel senso il fatto costituisce un illecito amministrativo e che si verte in una materia non penale.

Rileva altresì come nel testo vi siano strumenti procedurali relativi all'applicazione di sanzioni, che sono disciplinati *per relationem*. Sussistendo tuttavia una riserva di legge in materia, ritiene che tutti gli elementi della fattispecie e del procedimento debbano essere disciplinati direttamente dalla fonte di rango primario.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda come nella precedente seduta abbia rilevato la tendenza del Governo ad attestarsi sui livelli massimi consentiti dalla delega legislativa nella fissazione del *quantum* delle sanzioni. Ritiene quindi che un esame comparato delle modalità di attuazione della disciplina sanzionatoria relativa al Regolamento comunitario in questione debba evidenziare se una simile tendenza sia presente anche negli altri Stati europei.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, ritiene, concorde il presidente Realacci, che al fine di disporre del tempo necessario per lo svolgimento degli approfondimenti e per l'acquisizione dei dati richiesti, le Commissioni possano proseguire l'esame del provvedimento non prima della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.